

## *Individualismo dello status*

[ALESSIA SPERANDIO<sup>(\*)</sup>]

SOMMARIO: 1. Il concetto di *status*: dal diritto romano ai giorni nostri. – 2. Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di bambino in tema di rappresentanza del minore. – 3. Il *favor veritatis* nelle azioni di stato: la prevalenza del *favor stabilitatis*. La *vis* pervasiva della scienza. – 4. Il bilanciamento tra scienza e legge: il rapido evolversi delle metodiche genetico-forensi. – 5. Lo *status* quale concetto ontologicamente relazionale.

1. Sin dal periodo romano<sup>(1)</sup> il termine *status* veniva utilizzato come voce verbale sostantivata, indicando la situazione stabile e permanente di un individuo relazionato ad un gruppo, non un concetto astrattamente considerato. L'uomo infatti trovava legittimazione in quanto appartenente ad una comunità, ossia *uti socius*.

Una parte della dottrina è portata a ricondurre al concetto di *status* la nascita della disuguaglianza, derivante dalla differenziazione riconnessa alla categorizzazione per *status*, che, al contrario, non esisteva come idea nello stato di natura.

Ciononostante, debitore della medesima concezione organicistica risulta essere anche l'uso del concetto di *status* nel Medioevo. L'individuo non era considerato come un singolo attore nel teatro del diritto, ma come appartenente ad un cetto, indice di rango sociale, inquadrandolo come membro di una classe di persone, regolata da un proprio statuto e la cui appartenenza era normata in modo perlopiù involontario e tendenzialmente stabile.

Sarà poi solo con la rivoluzione francese, in applicazione dei principi giusnaturalistici contenuti all'interno della *Déclaration des Droits de l'Homme e du Citoyen* (1789), che si manifesterà la volontà di superare le strutture dell'Ancient re-

---

<sup>(\*)</sup> Università degli Studi di Perugia.

<sup>(1)</sup> A. TRISCIUOGGIO, *Concetto di status nel pensiero giuridico*, in questa *Rivista*, 2017, p. 13 ss.

gime, concentrandosi sul soggetto *uti singulus*, opposto alle creazioni artificiali che lo intendevano *uti cincinnus*. Si assiste pertanto alla conformazione di una base stabile per l'uso del concetto proprio di età contemporanea.

L'epoca successiva viene descritta dallo storico britannico Maine<sup>(2)</sup> rifacendosi alle caratteristiche proprie del contratto, che sembrava maggiormente capace di rispondere alle esigenze della società del tempo<sup>(3)</sup>, comprendendone le peculiarità. La generica modificabilità della volontà espressa nel singolo contratto, ad opera del contraente, andava a sostituirsi alla stabilità tendenziale del concetto di *status*, sancendo un definitivo superamento rispetto alla influenza ricondotta al ruolo preponderante della *potestas* paterna, che limitava la libertà di ogni componente della *familia*. Alle relazioni di carattere potestativo venivano a sostituirsi quelle di tipo contrattuale<sup>(4)</sup>, in cui appariva despota il singolo contraente<sup>(5)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> H.S. MAINE, *Ancient Law. Its connection with the early history of Society and its relation to modern Ideas*, London, 1861, p. 164: «The word Status may be usefully employed to construct a formula expressing the law of progress thus indicated which, whatever be its value, seems to me to be sufficiently ascertained. All the forms of Status taken notice of in the Law of Persons were derived from, and to some extent are still colored by, the powers and privileges anciently residing in the Family. If then we employ Status, agreeably with the usage of the best writers, to signify these personal conditions only, and avoid applying the term to such conditions as are the immediate or remote result of agreement, we may say that the movement of the progressive societies has hitherto been a movement from Status to Contract».

<sup>(3)</sup> H.S. MAINE, *Ancient Law*, cit., p. 71.

<sup>(4)</sup> B. SMITH, *Maine's Concept of Progress*, in *Journal of the History of Ideas*, 1963, p. 407 ss.; G. D'AMELIO, *Capacità e status delle persone*, in S. RODOTÀ, *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1971, p. 133 ss.; P. GROSSI, *Una testimonianza provocante: Henry Sumner Maine*, in ID., *Un altro modo di possedere. L'emergenza di forme alternative di proprietà nella coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977, p. 43 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Sir Henry Maine e l'Ancient Law*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, 1981, p. 83 ss.; G. ALPA, *Sociologia del contratto: nuove idee, vecchi schemi*, in *Soc. dir.*, XI, 1984, p. 7 ss.; ID., *La rinascita dello status*, in *Materiali storia cultura giuridica*, 1992, p. 435 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti*, Milano, 2001, p. 60 ss.; M. PICCININI, *Tra legge e contratto. Una rilettura di Ancient Law di Henry S. Maine*, Milano, 2003; A. LA TORRE, *Cinquant'anni col diritto*, I, *Diritto civile*, Milano, 2008, p. 181 s.; M. GIORGIANNI, *Principi generali sui contratti e tutela dei consumatori in Italia e in Germania*, Milano, 2009, p. 285.

<sup>(5)</sup> S. STEFANELLI, *Attribuzione di status e diritti del figlio incestuoso nell'ordinamento italiano*, in questa *Rivista*, 2013, p. 337 ss.

All'autorità della famiglia si sostituisce la centralità, nel diritto civile, dell'individuo.

Si assiste oggi alla riscoperta del concetto di *status* che deve però essere inquadrato in un panorama differente. È infatti utilizzato per qualificare i soggetti deboli al fine di individualizzarli e renderli destinatari di massime tutele; centro propulsore di tale riscoperta appare essere lo «stato assistenziale»<sup>(6)</sup> in cui «gli *status* diffusamente rivivono, o nascono in forme nuove, nella misura in cui il bisogno individuale di sicurezza prevale sull'astratta tensione alla libertà»<sup>(7)</sup>.

Taluni tendono a ricondurre all'esistenza di *status* personali che prescindono dall'inserimento in un gruppo sociale riconosciuto come famiglia, come nel caso della filiazione riconosciuta o dichiarata giudizialmente<sup>(8)</sup>, fino a chi sostiene l'esistenza di un unico *status filiationis*, pur nella differenza dei sistemi di accertamento della filiazione<sup>(9)</sup>. Ancora, constatando l'esistenza di un ampio e variegato catalogo di situazioni soggettive che ricevono discipline di “diritto singolare” in ossequio al canone costituzionale di pari trattamento, si spingono fino a rinnegare il ricorso alla nozione di *status*, «al fine di spiegare ragioni ed operatività nel sistema delle deroghe sempre più frequentemente poste all'operatività dell'eguaglianza formale, essendo una ovvia conseguenza del rilievo sostanziale che assume la persona umana nell'ordinamento di un moderno Stato sociale»<sup>(10)</sup>.

Portavoce della tendenza alla riscoperta è il Professore Palazzo, il quale indirizza la rilettura del concetto di *status*, come dicevamo, nei confronti dei

<sup>(6)</sup> P. RESCIGNO, *Diritto privato futuro*, in *Rass. dir. civ.*, 1992, p. 740 ss.

<sup>(7)</sup> P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, cit., p. 222; G. ALPA, *Status e capacità*, cit., p. 37.

<sup>(8)</sup> P. RESCIGNO, *Status, I) Teoria generale*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, p. 4; ID., *Status e capacità*, cit., p. 15 ss.

<sup>(9)</sup> G. FERRANDO, *La filiazione naturale e la legittimazione*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, 4, t. 3, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1997, p. 131 ss.; G. BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, in S. MAZZARESE, A. SASSI (a cura di), *Diritto Privato. Studi in onore di Antonio Palazzo*, 2, *Persona, famiglia e successioni*, Torino, 2009, p. 97 ss.; M. SESTA, *Diritto di famiglia*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2005, p. 431 ss.

<sup>(10)</sup> F. PROSPERI, *Rilevanza della persona e nozione di status*, in *Rass. dir. civ.*, 1997, p. 810 ss.

soggetti deboli, che, mediante l'inquadramento in un determinato *status*, potevano ricevere la debita considerazione. Gli studi prendono le mosse dall'esame della posizione giuridica di una peculiare categoria di soggetti particolarmente deboli, in quanto scarsamente tutelati dal sistema, cioè a dire dei figli nati al di fuori del matrimonio<sup>(11)</sup>. Negli anni Sessanta del secolo scorso, infatti, l'interesse allo stato, e quindi alla genitorialità, di questi soggetti soccombeva totalmente dinanzi all'esigenza di tutelare l'unità della famiglia legittima: essi venivano privati di posizione giuridica nei confronti degli autori della procreazione che fossero coniugati con altri soggetti, imponendo loro una posizione deteriore che violava il diritto allo *status* e alla genitorialità. Ma l'evoluzione della cultura sociale e giuridica, alla quale l'attività scientifica del Professore Palazzo ha fornito contributi essenziali, ha portato a costruire lo *status* come non più fondato sull'appartenenza ad un gruppo familiare, ma derivante dal riconoscimento di una o più relazioni intersoggettive, da cui deriva la relativa legittimazione<sup>(12)</sup>. La costruzione giuridica, del resto, è diretta conseguenza dei mutamenti che percorrono la società in merito ai concetti di famiglia e genitorialità.

Non è più il gruppo a legittimare il singolo, quanto piuttosto il singolo a valorizzare i legami con il gruppo.

È possibile infatti inquadrare in questo senso la derivazione dello *status familiae* dallo *status personae*, così come sancito nell'ultima riforma della filiazione (l. 219/2012), che inverte una tendenza consolidata nella normativa precedente. La stessa Corte Costituzionale, recependo tale inversione, ha modificato l'interpretazione dell'articolo 30 Cost. da un senso oggettivistico, in cui la famiglia viene tutelata quale complessa istituzione, assecondando dunque, le garanzie imputabili alla famiglia in astratto, che vanno a sacrificare nell'opera di bilanciamento gli interessi del singolo<sup>(13)</sup>, dando prevalenza alla famiglia legittima fondata sul matrimonio, nel rispetto del *favor* risultante

---

<sup>(11)</sup> A. PALAZZO, *La filiazione fuori del matrimonio*, cit., *passim*.

<sup>(12)</sup> Sull'evoluzione del concetto di *status*, A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2018, p. 67 ss.

<sup>(13)</sup> G. MATUCCI, *Art. 30 Cost.*, cit., p. 204. Cfr., altresì, E. LAMARQUE, *Art. 30 Cost.*, cit., pp. 627-629.

anche in Costituzione<sup>(14)</sup> ad un senso soggettivistico, in cui oggetto di tutela non è la famiglia ma i singoli membri della stessa, ciascuno dei quali può vantare anche interessi concretamente differenti rispetto a quelli degli altri.

Le decisioni successive inerenti risentiranno tutte di questo nuovo approccio ai temi della famiglia, acuito anche della innovativa posizione del minore d'età, che, a partire dal 1989, anno di approvazione della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, vanta una soggettività giuridica, per certi versi, paragonabile a quella dell'adulto, essendo titolare, esso stesso, di diritti fondamentali, ma non solo, a ciò si aggiunge la considerazione della sua particolare posizione di "debolezza" di persona in divenire, che gli permette di assumere centralità nei rapporti interfamiliari. Sulla scia di tali intervenute innovazioni, progressivamente la Corte riscrive la sua giurisprudenza in merito<sup>(15)</sup>.

In altri termini, la descritta concezione comunitaria<sup>(16)</sup> o organicistica dello *status* come vincolo giuridico che lega l'individuo all'aggregato sociale Stato o famiglia, assume a presupposto fondamentale tale legame necessario, ed a tale condizione riconduce poteri, doveri, diritti ed obblighi caratteristici, unificati dall'indisponibilità<sup>(17)</sup>.

---

<sup>(14)</sup> M. BESSONE, *Art. 29 Cost.*, cit., p. 32.

<sup>(15)</sup> G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova, 2015.

<sup>(16)</sup> Per la distinzione tra quanti ne desumono la caratteristica dell'esprimere una la situazione giuridica di cui questi gode nei confronti di altri soggetti, considerati non come singoli ma in quanto gruppo sociale cfr. C. SCOGNAMIGLIO, *Famiglia (stato di)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VI, Torino, 1991, p. 217, e coloro che ne evidenziano l'aspetto «soggettivistico o individualistico», di qualità essenziali che individuano un essere umano come soggetto, per cui v. A. CORASANITI, *Stato delle persone*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 948 ss.

<sup>(17)</sup> In altro senso, lo *status* può identificare una peculiare qualità personale come «situazione che, secondo l'ambiente sociale e secondo l'apprezzamento comune distingue un individuo dagli altri, per ragioni strettamente individuali o in ragione dell'appartenenza ad un gruppo», e dunque potrebbe ricomprendere tutte le posizioni giuridiche rilevanti, dotate di tendenziale stabilità o, per lo meno non precarie, specie nell'ottica della loro protezione, come si vedrà è abituale nel diritto comunitario. Si veda G. ALPA, *Persona, identità status*, in G. ALPA, G. RESTA, *Le persone e la famiglia*, 1, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 2006, p. 192, nt. 2, per il riferimento allo slogan «dallo *status* al contratto» derivato da H.S. Maine (*Ancient Law*, cit.); cfr. S. RODÒTA, *Il diritto privato nella società*

Questa è l'ottica dell'individualismo dello *status* che permette di focalizzarsi sui diritti, i fini, le iniziative e le azioni del singolo su quelli del grup-

---

*moderna*, Bologna, 1971, p. 193 ss., riguardo al “capovolgimento” realizzato in R.H. GRAVESON, *Status in common law*, London, 1953, verso l'individuazione di un concetto che non identifica la posizione “naturale” di una persona, ma riguarda categorie di persone *capitis deminutae*, e costituisce uno strumento di classificazione giuridica della società ancora funzionale alla protezione di alcune condizioni individuali e relazioni sociali, al controllo ed alla soluzione dei conflitti di giurisdizione. L'analisi storica della tesi di Maine trova il proprio approfondimento in W. FRIEDMAN, *Some reflections on Status and Freedom*, in AA.VV., *Concepts of Jurisprudence. Essay in Honour of Roscoe Pound*, Indianapolis, 1962, p. 222, che individua un concetto moderno di *status* antitetico a quello che si vedeva immutabile nel diritto romano classico e si voleva superare con l'espressione tipica della volontà negoziale. Ne discende per Friedmann la conclusione per cui, stante la mobilità tipica delle società contemporanee, possono esistere *status* innumerevoli e non classificabili, se non arbitrariamente, intendendo con questa espressione «il mutevole bilanciamento tra la libertà di volere e la libertà di circolazione da un lato, che è essenzialmente materia del diritto privato, e le finalità sociali dello stato di benessere espresse in termini di diritto pubblico». Lo *status* è così un concetto che si trova «al crocevia tra diritto privato e diritto pubblico», che «descrive il mutevole bilanciamento tra la libertà del volere e la libertà di circolazione da un lato, che è essenzialmente materia del diritto privato, e le finalità sociali dello stato di benessere espresse in termini di diritto pubblico» (cfr. W. FRIEDMANN, *Some reflections*, cit., p. 228). Significativa l'espressione di G. ALPA, *Persona, identità status*, cit., p. 201, per la quale «la realtà fattuale appare ancora più frastagliata: accanto agli *status* consegnati dalla tradizione abbiamo *status* occulti o indiretti, che perpetuano discriminazioni (ad esempio del convivente di fatto, dell'omosessuale ecc.); abbiamo *status* nuovi, portati dalle nuove tecnologie, e talvolta non ancora trasferiti dal mondo dell'etica a quello del diritto (ad esempio lo *status* di embrione) e ancora *status* originariamente economici che diventano giuridici, per contrapporsi all'abuso della libertà contrattuale (ad es. *status* di consumatore e di risparmiatore). Cfr. anche dello stesso A. la definizione introduttiva di *status* come “concetto, strumento e criterio ordinatore della società e quindi dei rapporti personali e dei rapporti tra individuo e Stato», in G. ALPA, *Status e capacità*, cit., pp. 4 e 108 ss.; M. REHABINDER, *Status, Contract, and the Welfare State*, in *Stanford Law Review*, 1971, 23, p. 941 ss., nella trad. di G. Forlino, in V. TEDESCHI, G. ALPA, *Il contratto nel diritto nord americano*, Milano, 1980, p. 158 ss.; G. ALPA, A. ANSALDO, *Le persone fisiche. Artt. 1-10*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, Milano, 1996, p. 99 ss.; P. RESCIGNO, *Situazione e status nell'esperienza del diritto*, cit., p. 209 ss., per la caduta del mito della libertà contrattuale demolitoria degli *status*, visto che «gli *status* diffusamente rivivono e nascono in forme nuove nella misura in cui il bisogno individuale di sicurezza prevale nell'astratta tensione alla libertà»; G. ALPA, *La rinascita dello status*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Bologna, 1992, p. 435 ss.; A. CORASANITI, *Stato delle persone*, cit., p. 948 ss., in particolare sulla concezione individualista e su quella comunitaria dello *status*.

po<sup>(18)</sup>. La famiglia legittima e il patrimonio familiare vengono subordinati rispetto agli interessi del figlio, verso i genitori e verso i parenti.

Nella dottrina francese si segnala una concezione di stato civile in senso stretto, che ne evidenzia la funzione di classificazione, identificazione o individualizzazione delle persone, qualificandolo come la sintesi delle qualità che permettono di distinguere una persona in seno alla famiglia o alla società<sup>(19)</sup>. Inteso, invece, in senso ampio, stato civile è sinonimo di situazione giuridica della persona<sup>(20)</sup>, compendio delle condizioni personali cui l'ordinamento riconnette effetti giuridici<sup>(21)</sup>.

In Italia, prevalentemente, si tende oggi ad intenderlo come insieme di situazioni giuridiche soggettive e vincolo giuridico che lega l'individuo all'aggregato sociale di riferimento, insieme di posizioni soggettive individuali che divengono fondamento della persona umana; nella prospettiva della realizzazione «dei valori di cui la persona è storicamente portatrice, i quali ben

---

<sup>(18)</sup> M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, cit., p. 7 ss.; A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., spec. p. 584.

<sup>(19)</sup> J. MESTRE, *Note sous Cass. Crim., 19 avril 1980*, in *Dalloz*, 1981, 68, n. 10: «la définition stricte est celle la plus généralement présentée. L'état des personnes y évoque l'idée de classement. Les règles le déterminant assignent à chacun sa place dans la société civile». La Cassazione aveva riformato la sentenza di merito con cui la Cour d'appel di Nouméa aveva statuito che lo stato delle persone «englobe uniquement les règles relative à l'identification individuelles de celles-ci – nom, domicile, état civil – et à leur relation de famille – mariage, filiation»; G. CORNU, *Les personnes*, Montchrestien, 2007, 84, n. 37: «Divers, ces éléments assument tous la même fonction générale: [...] il concurrent à individualiser chaque personne dans la société; ils constituent au sens large du terme, des facteurs d'identification civile»; F. TERRÉ, D. FENOUILLET, *Les personnes, la famille, les incapacités*, 7<sup>me</sup> ed., Paris, 2005, n. 122.

<sup>(20)</sup> F. LAROCHE-GISSEROT, *Les personnes*, in H. MAZEAUD, L. MAZEAUD, *Leçons de droit civil*, I, 2, 8<sup>me</sup> ed., Monchrestien, 1997, n. 462: «l'état de la personne fixe son identité juridique»; così anche Cass. Crim., 19 avril 1980, cit.

<sup>(21)</sup> R. SAVATIER, *Les personnes*, in M. PLANIOL, G. RIPERT, *Traité pratique de droit civil français*, I, Paris, 1952, n. 13: «on appelle état d'une personne certaines qualités que la loi prend en considération pour y attacher des effets juridiques»; M. GOBERT, *Réflexion sur les sources du droit et les principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes (à propos de la maternité de substitution)*, in *Rev. trim. droit civ.*, 1991, p. 519: «l'état d'une personne est sa situation juridique, son statut, sa condition juridique, qui peut englober l'ensemble des éléments auxquels la loi attache des effets de droit».

possono determinare una diversa qualificazione e una diversa disciplina di situazioni giuridiche strutturalmente identiche a seconda del segno assiologico attribuito dal legislatore alla discriminante utilizzata e in relazione alla funzionalizzazione delle situazioni giuridiche soggettive, anche a contenuto patrimoniale, al pieno sviluppo della personalità»<sup>(22)</sup>.

È fuori di dubbio che tale concetto continui a produrre i suoi effetti, in particolare, nei rapporti familiari, infatti «la famiglia è costituita da *status*, ma la definizione di *status*, quale rapporto organico tra il membro e il gruppo sociale di appartenenza, è astratta se non si ha riguardo ai rapporti organici tra i suoi membri, che definiscono i diversi *status* di coniuge, di figlio, ecc.»<sup>(23)</sup>: se non si pone in luce l'essenzialità dell'elemento affettivo<sup>(24)</sup>, che realizza la coincidenza dell'interesse dell'individuo con quello del gruppo familiare, non si può giustificare il fatto che il rapporto organico possa venir meno quando viene a mancare l'elemento stesso. Non si può sostenere la prevalenza assoluta dello *status personae* e, anzi, si rileva attualmente una crisi del soggetto unico universale, permettendo di discorrere apertamente di ritorno agli *status*, sebbene caratterizzati da significati fortemente innovativi.

Condividendo l'assunto della riscoperta del concetto di *status*, nel panorama della dottrina contemporanea, si alternano all'interno della dottrina maggioritaria, diverse definizioni e modalità di approccio al concetto di *status*, espressione del rinnovato interesse da questo suscitato; secondo un'opinione ampiamente condivisa, proseguendo e riprendendo l'idea originaria di *status*, lo si intende come posizione giuridica fondamentale che la persona assume nell'ambito della società e del nucleo familiare.

---

<sup>(22)</sup> F. PROSPERI, *Rilevanza della persona e nozione di status*, in *civilistica.com*, 2013, 12, p. 30. L'A. procede dal principio costituzionale di eguaglianza sostanziale e dalla tutela dei valori essenziali della persona per sostenere l'inutilità del ricorso alla nozione di *status*. Cfr. Anche P. RESCIGNO, *Status e capacità*, in M. PARADISO (a cura di), *I mobili confini dell'autonomia privata. Atti del Convegno di studi in onore di Carmelo Lanzara*, Milano, 2005, p. 15 ss.

<sup>(23)</sup> A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 257.

<sup>(24)</sup> G. ALPA, *I principi generali*, in *Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti*, Milano, 1993, p. 239, sull'ambizione dell'ordinamento di ricondurre al concetto di *status* rapporti fondati su affetti, complicità, speranze, contrasti e contrapposizioni.



Gli stati appaiono pertanto, posizioni soggettive che rilevano come presupposti di diritti e di doveri della persona, inoltre lo stato familiare, in particolare, risulta essere presupposto e titolo di una pluralità di specifici diritti, poteri e doveri<sup>(25)</sup>; come tale diviene una posizione giuridica fondamentale di diritto familiare; in un primo significato, precisamente, lo stato di figlio indica la titolarità sostanziale del rapporto di filiazione, e a questa titolarità, che nasce dal fatto stesso della procreazione, sono collegati diritti e obblighi verso il genitore. In un secondo significato lo stato di figlio indica invece la titolarità formale del rapporto di filiazione e cioè la titolarità del rapporto giuridicamente accertato<sup>(26)</sup>. Altrettanto convincente è l'idea dello *status* come trasposizione, in termini giuridici, del complesso dei diritti e dei doveri del singolo secondo la sua collocazione di stato verso lo Stato, la famiglia e, in generale, verso ogni comunità con cui si trova ad interagire.

Lo *status* dunque, si caratterizza per essere giuridicamente fondato solo se rivolto alla tutela del singolo: così detto *status* di protezione<sup>(27)</sup>, contrapposto agli *status* privilegio dell'epoca feudale e pre-rivoluzionaria<sup>(28)</sup>.

Da altra angolazione si può ritenere che il concetto sia frutto della ambizione dell'ordinamento giuridico a ridurre in schemi formali rapporti fonda-

---

<sup>(25)</sup> C.M. BIANCA, G. PATTI, S. PATTI, *Lessico di diritto civile*, Milano, p. 730.

<sup>(26)</sup> C.M. BIANCA, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, rist. 2016, p. 769.

<sup>(27)</sup> Cfr. Convenzione ONU di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo *status* dei rifugiati, ratificata dall'Italia con l. 28 luglio 1954, n. 722; art. 78 TFUE, su cui E. BENEDETTI, *Il diritto d'asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, Torino, 2010, p. 175; art. 32, d.lgs. 25/2008, art. 5, 6° comma, d.lgs. n. 286/1998; dir. 2004/83/CE; dir. 2005/85/CE. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, *Il Regolamento dello Stato Civile: guida all'applicazione*, Roma, 2011, p. 110: «Nell'ipotesi in cui lo straniero "rifugiato", domiciliato o residente nel territorio italiano, intenda contrarre matrimonio in Italia, si ritiene che la situazione di rifugiato, la quale deve essere certificata dall'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU, fa venir meno l'obbligo della presentazione del nulla osta prescritto dall'art. 116 del codice civile. In tal caso l'ufficiale dello stato civile deve verificare, secondo la legge italiana, l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi e procedere poi ad effettuare le pubblicazioni di rito».

<sup>(28)</sup> G. ALPA, *I principi generali*, in *Tratt. dir. priv. Indica-Zatti*, Milano, p. 238.

ti su affetto, stati d'animo, complicità, speranze, ma anche sofferenze, lacerazioni, contrasti e contrapposizioni<sup>(29)</sup>.

Non potendo trascurare i tratti distintivi di ogni teoria, tutti ugualmente validi, in conclusione, risulta possibile ricercare l'essenza dello *status* nel considerarlo strumento tecnico, capace di tradurre in una condizione rilevante per il diritto una situazione che nell'ambiente sociale e secondo l'apprezzamento comune, distingue, un soggetto dagli altri per ragioni strettamente individuali, o in ragione della appartenenza ad un gruppo.

E dunque, a fronte delle plurime teorizzazioni riportate, ad ogni modo, un elemento comune pare individuabile nell'essenza relazionale; tale per cui lo *status* ha ragion d'essere solo in quanto sia considerato in relazione ad altri soggetti<sup>(30)</sup>. Di valenza primaria risulta essere dunque lo stesso, soprattutto se riferito allo *status* dei figli. Il concetto di figlio è infatti ontologicamente relazionale, non potendosi parlare di figlio se non in relazione ad un genitore che lo ha generato.

La costituzione di tale *status* ricomprende due piani tra loro strettamente interconnessi: quello sostanziale, derivante dal fatto della procreazione, e quello formale, riferibile invece all'accertamento giuridico del rapporto di filiazione<sup>(31)</sup>. Allorché si presti attenzione alla distinzione tra il piano meramente sostanziale e quello formale, quindi, sembra possibile parlare al plurale degli *status* di figlio. Con ciò volendo alludere ai differenti e plurimi profili giuridici che tale posizione può venire ad acquisire, anche in relazione al medesimo individuo, nel passaggio da una dimensione fattuale alla sua istituzionalizzazione. La previsione per cui risultano possibili differenti modalità di accertamento dello *status*, afferma nuovamente come non sia possibile equiparare il rapporto di filiazione allo *status*, necessitan-

---

<sup>(29)</sup> G. ALPA, *I principi generali*, cit., p. 239.

<sup>(30)</sup> G. ALPA, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Bari, 1993, pp. 1-62. In argomento anche P. RESCIGNO, *Situazioni e status nell'esperienza del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 209; ID., *Status*, 1) *Teoria generale*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1993, p. 1 ss.

<sup>(31)</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, p. 314 ss. In questa direzione le riflessioni di D. MESSINETTI, *Diritti della famiglia e identità della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, I, p. 149.

do quest'ultimo di un accertamento della filiazione per poter essere foriero di effetti<sup>(32)</sup>.

In definitiva, il concetto di *status* sembra utile ad indicare e riassumere i connotati fondamentali della posizione di un individuo nella società e davanti al diritto, «tali da identificarlo e distinguerlo dagli altri individui»<sup>(33)</sup>. Tuttavia, se «identificare» viene inteso nel senso di «offrire rilievo a ciò che caratterizza il singolo, al fine di poter individuare il trattamento giuridico più idoneo per lo stesso», maggiori problematiche discendono invece dall'atto di «distinguere», ciò in ragione della eterna contraddizione insita in tale attività, dato che «più si distingue, più si discrimina»<sup>(34)</sup>. L'attenzione della dottrina deve pertanto porsi in funzione di un giustificabile e razionale bilanciamento di tali azioni.

Secondo uno dei Maestri del diritto civile infatti, appare «espedito logico e strumento pratico disponibile per creare o mantenere disequaglianze e zone di diritti singolare»<sup>(35)</sup>.

*Ad abundantiam*, pare opportuno rilevare come lo *status* sembri essere «quasi l'immagine plastica della differenza, (poiché) mira a segnare la differenza: ove non sussistano differenze, perde senso il concetto di *status*»<sup>(36)</sup>. In ragione di quanto detto, non può mancarsi di considerare come gli *status* di rilievo costituzionale debbono poter informare la propria essenza e delineare i propri contenuti nel rispetto dei valori contenuti nel nostro Testo fondamentale, primi tra i quali quello personalista e quello di eguaglianza.

---

<sup>(32)</sup> G. BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, cit., p. 686, il quale rileva come il rapporto di filiazione «non è lo *status*, ma, si potrebbe dire, lo presuppone, e lo *status*, a sua volta, presuppone l'accertamento della filiazione, senza il quale, infatti, non conosceremmo di quale compagine familiare faccia parte il figlio. L'identità del rapporto, dunque, non rende uguale, di per sé, lo *status*».

<sup>(33)</sup> S. SILVERIO, *Qualche appunto sugli status*, cit. Le osservazioni avanzate al riguardo dall'Autrice appaiono in linea con quelle di P. RESCIGNO, *Status*, 1) *Teoria generale*, cit., secondo il quale lo *status* è un «espedito logico e strumento pratico per creare o mantenere disequaglianze di diritto singolare».

<sup>(34)</sup> S. SILVERIO, *Qualche appunto sugli status*, loc. ult. cit.

<sup>(35)</sup> P. RESCIGNO, *Status*, 1) *Teoria generale*, cit., p. 3.

<sup>(36)</sup> G. BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, cit., p. 683.

In modo tale da valorizzare «il pregio insito nella differenza, a condizione che sia concreta [...] “eguaglianza nella differenza”. L’ideale, in altri termini, sembra ancora risiedere nella “varietà nell’unità”, fine supremo di ogni azione»<sup>(37)</sup>.

Dunque lo *status* si appalesa come sintesi ideale di rapporti, come formula verbale, che riassume una normativa. Ed ancora esso è espediente logico capace di creare o mantenere disequaglianze e zone di diritto singolare. Inoltre il concetto di *status* ha insito il valore della tendenziale definitività, poiché può smarrirsi per essere sostituito.

2. Il figlio in particolare diviene arbitro ultimo del suo *status*, capace di operare la giusta ponderazione dei diritti lui attinenti, permessi anche mediante il riconoscimento di un ruolo di soggetto partecipe e protagonista dei processi, capace di esprimersi mediante il riconoscimento del diritto all’ascolto acuito dall’affiancamento di soggetti qualificati a comprendere e rappresentare adeguatamente il suo interno volere<sup>(38)</sup>. Il riferimento è, in particolare, all’avvocato del minore così come con estrema chiarezza descritto nelle linee guida del consiglio d’Europa.

Rappresentanza e difesa della persona minorenni devono essere lette infatti alla luce di una giustizia a misura di bambino (*Child friendly Justice*), come delineata a Strasburgo il 17 novembre 2010; il Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa ha fornito una guida pratica ai governi europei per

---

<sup>(37)</sup> G. BONILINI, *Lo status o gli status di filiazione?*, cit., p. 687.

<sup>(38)</sup> Si tratta di una rivoluzione culturale, prima ancora che giuridica, con riferimento alla posizione della prole la quale ultima, da sempre considerata nella storia del diritto civile come “oggetto” del potere paterno, diviene ora figura centrale del nuovo diritto di famiglia che, per tale ragione, è stato qualificato dalla migliore dottrina in termini di “diritto paidocentrico”: cfr. A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu-Messineo*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, spec. p. 547 ss.; G. CIAN, *Recensione ad Antonio Palazzo, La Filiazione*, Giuffrè, Milano, 2007 (1<sup>a</sup> ed.), in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, spec. pp. 482 e 485. Sull’evoluzione della posizione del figlio nella cultura europea, v. ancora A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 509 ss., ID., *Famiglia e paidocentrismo tra carta dei diritti fondamentali e ordinamenti civili*, cit., 77 s.; ID., *Familia (en la jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea)*, in M.I. ÁLVAREZ LEDESMA, R. CIPPITANI (coords.), *Diccionario analítico de derechos humanos e integración jurídica*, Roma-Perugia-México, 2013, p. 262 s.

l'applicazione di norme obbligatorie internazionali sia nell'ambito dei procedimenti giudiziari, che nelle procedure alternative ad esse.

Tale quadro dispone infatti: con riferimento al tema trattato l'art. 2 delle *Linee* intitolato «Legal Counsel and Representation» afferma il diritto dei minori «ad una propria consulenza legale e rappresentanza» («their own legal counsel and representation, in their own name»), ad un patrocinio legale gratuito, ad essere rappresentati da un avvocato del minore formato e costantemente aggiornato specificamente ed approfonditamente in materia di diritti del fanciullo e questioni correlate e capace di comunicare con i minori in modo tale da essere da loro capito («Lawyers representing children should be trained in and knowledgeable on children's rights and related issues, receive ongoing and in-depth training and be capable of communicating with children at their level of understanding»).

L'attenzione va posta sul riconoscimento che lo stesso articolo fa circa il ruolo rivestito dai minorenni: questi devono essere considerati come clienti maturi, con i loro propri diritti, e che gli avvocati che li rappresentano devono sostenere la loro opinione («Children should be considered as fully-fledged clients with their own rights and lawyers representing children should bring forward the opinion of the children») dove lo stesso termine “cliente” ci fa capire quanto il rapporto debba essere diretto tra l'avvocato ed il minorenne anche se le *Linee* non escludono in alcuni casi la possibilità della nomina di un curatore («In cases where there are conflicting interests between parents and children, the competent authority should appoint either a guardian ad litem or another independent representative to represent the views and interests of the child»).

Tutto questo sempre sul presupposto, affermato fra i “Principi Fondamentali” delle *Linee*, che i minorenni devono essere considerati e trattati come titolari a pieno titolo di diritti e legittimati ad esercitare tutti i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi una propria opinione e di tutte le circostanze del caso («Children should be considered and treated as full bearers of rights and should be entitled to exercise all their rights in a manner that takes into account their capacity to form their own views as well as the circumstances of the case»).

Il tutto acuito da una nuova idea della famiglia stessa «intesa come svolgimento e particolare modo di esplicazione della persona, anche il fulcro gravitazionale di ogni valutazione si è spostato, trapassando su altro piano, quello del rapporto, il piano cioè del concreto ed effettivo sistema di vita così come realmente praticato e attuato dai suoi protagonisti in senso conforme alla postulata funzione. Ormai è qui, nel rapporto, il nuovo principio di rilevanza e il criterio stesso di legittimazione e qualificazione giuridica della formazione famiglia»<sup>(39)</sup>.

Il piano dell'essere, attinente alla identificazione della formazione famiglia, dovrebbe coincidere con il piano del dover essere normativo, dunque apparire coerente con i valori propri dell'ordinamento<sup>(40)</sup>; partendo dalla considerazione che oggi «i legami di filiazione conoscono un processo di riarticolazione a seguito dell'allungamento dell'elenco delle cause giuridicamente rilevanti di costituzione del rapporto»<sup>(41)</sup>.

Il rapporto si fonda oggi su di una condivisa attuazione dei membri della famiglia di un reciproco impegno di cura, affetto e solidarietà, che dunque lo connota di un vicendevole riconoscimento garantito dall'accettazione di compresenza inteso come «luogo primario del dispiegamento di ogni strutturale relazionalità»<sup>(42)</sup>.

3. Vista la centralità del concetto di *status*, il processo ha sentito la necessità di adeguarsi e servirsi delle evoluzioni scientifiche che consentono la ricostruzione veridica dello *status*, in grado di permettere il godimento dei diritti ad esso riconnessi. L'opera di isolamento, amplificazione ed analisi dell'acido desossiribonucleico entra criticamente nelle aule giudiziarie

---

<sup>(39)</sup> V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte prima*, in ID., *Studi sul diritto di famiglia*, cit., p. 84.

<sup>(40)</sup> V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda. "Pluralizzazione" e "riconoscimento" anche in prospettiva europea*, in ID., *Studi sul diritto di famiglia*, cit., p. 115.

<sup>(41)</sup> F. CAGGIA, *Il linguaggio del "nuovo" diritto di filiazione*, cit., p. 240.

<sup>(42)</sup> V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia a oggi. Parte seconda. "Pluralizzazione" e "riconoscimento" anche in prospettiva europea*, cit., p. 1313 s.

a garantire un migliore funzionamento dei processi di accertamento della filiazione, precedentemente basati su mere presunzioni storiche.

Pertanto si evince il valore della prova scientifica all'interno del processo civile ed in particolar modo il rilievo del DNA nei processi di accertamento della filiazione. Tale esigenza riceve una qualificazione importante sin dal 1989 quando la Corte europea dei Diritti dell'uomo nel caso Gaskin contro Regno Unito, qualifica la volontà di ricostruire una discendenza veridica come esigenza primordiale, intesa nel senso di manifestazione di vita privata e familiare, così come sancito all'articolo 8 della Cedu.

La trasposizione all'interno del nostro ordinamento non era di pronta soluzione, infatti nei codici della prima Italia unita si esprimeva una netta preponderanza per il *favor legitimitatis*, in cui veniva cioè dato rilievo alla famiglia fondata sul matrimonio ed in particolare alla sua stabilità, anche a discapito delle esigenze dei singoli. Tale *favor* fungeva da ratio ispiratrice volta a tutelare la famiglia fondata sul matrimonio come garanzia di stabilità del nucleo, che fu però intaccata dalla sempre maggiore preminenza dell'affermazione del *favor veritatis*.

I temperamenti sono stati dovuti ad esigenze della società di stampo nazionale ed internazionale, ed in particolar modo ad opera dei progressi scientifici, che permettono il mutamento della stessa impostazione delle corti che da un atteggiamento cauto e prudente, si orientano verso un atteggiamento maggiormente coraggioso ed interventista, potendo far riferimento nelle sentenze sulla comunicabilità ed interrelazione tra saperi, che consentono un vaglio rigoroso della prova scientifica, con una percentuale di veridicità nella ricostruzione della discendenza che può raggiungere il 99,72%<sup>(43)</sup>.

I progressi della scienza infatti riconnettono la discendenza alla trasmissione del patrimonio genetico. Si richiedeva un vaglio rigoroso dei risultati del test di confronto tra i profili genetici, caratterizzati da connotazione specialistica, per rimarcare la *vis* pervasiva della prova genetica all'interno delle aule giudiziarie.

---

<sup>(43)</sup> Tale percentuale rappresenta la prova autonoma e sufficiente di paternità: cfr. Cass., 3 aprile 2007, n. 8355, in *Foro it.*, 2007, I, c. 3461.

Il 25 aprile 1953 gli scienziati Watson e Crick isolano l'acido desossiribonucleico.

Tutti gli organismi sono costituiti da cellule, in numero, forma e dimensioni diverse, ed ogni cellula contiene lo stesso identico materiale genetico, ragion per cui qualunque tessuto cellulare può essere utilizzato per l'analisi del DNA<sup>(44)</sup>. La cellula è l'unità costitutiva più piccola di ogni organismo multicellulare e può essere prodotta soltanto in seguito a divisione cellulare di un'altra cellula.

Il citoplasma delle cellule eucariotiche contiene i mitocondri, le centrali energetiche della cellula, preposti alla respirazione cellulare; essi contengono materiale genetico, sotto forma di molecole circolari di DNA (il c.d. DNA mitocondriale) che, in virtù della sua collocazione, si differenzia dal DNA nucleare. Il nucleo è separato dalle altre componenti cellulari dall'involucro nucleare, costituito da una doppia membrana permeabile in modo selettivo e dotata dei pori nucleari: questa morfologia consente lo scambio di materiale tra il nucleo e il citoplasma. Nel nucleo è localizzato il materiale genetico della cellula, il DNA nucleare, complessato con proteine e organizzato in strutture lineari chiamate cromosomi.

Il DNA è un polimero, una macromolecola composta da un insieme di monomeri, la cui struttura, assimilabile ad una doppia elica, è data da due catene polinucleotidiche stabilizzate da legami a idrogeno<sup>(45)</sup>.

All'interno di ogni cellula di un individuo, indipendentemente dalle funzioni alle quali essa è preposta, il DNA è identico. Nelle cellule diploidi, ogni cromosoma è presente in duplice copia avente la stessa forma e le stesse dimensioni; ciascuna copia proviene da uno dei genitori. Le cellule aploidi, invece, possiedono soltanto una copia di ogni cromosoma. Nella specie

---

<sup>(44)</sup> Per approfondimenti di quanto richiamato in tema di biologia e genetica forense si v. A. TAGLIABRACCI, *Introduzione alla genetica forense*, Milano, 2009, p. 17.

<sup>(45)</sup> Cfr., *ex multis*, INTERNATIONAL HUMAN GENOME SEQUENCING CONSORTIUM, *Finishing the euchromatic sequence of the human genome*, in *Nature*, 2004, 431(7011), pp. 931-945; E.L. LANDER, L.M. LINTON, B. BIRREN et al., *Initial sequencing and analysis of the human genome*, *ivi*, 2001, 409(6822), pp. 860-921; W.H. LI, Z. GU, H WANG, A. NEKRUTENKO, *Evolutionary analyses of the human genome*, *ivi*, 409(6822), pp. 847-849.



umana la maggior parte delle cellule è diploide e possiede un corredo cromosomico pari a 46 cromosomi, corrispondente a due serie complete di 23 cromosomi risultando uguali a due a due (cromosomi omologhi). Le uniche cellule aploidi del corpo sono i gameti (gli spermatozoi nel maschio e le cellule uovo nella femmina), cellule speciali deputate alla riproduzione sessuata.

La trasmissione del patrimonio genetico operata dai genitori però, non comporta una copia esatta, ma è soggetta a ricombinazioni genetica, intesa come garanzia di diversità del genoma umano.

L'analisi dei polimorfismi del DNA<sup>(46)</sup>, scaturite dagli studi di Alex Jeffries nel 1985, avrebbe consentito una totale sovrapposizione tra *favor veritatis favor minoris*, se tale perfetta identificazione non fosse stata intaccata da nuove esigenze avvertite dal contesto sociale, esprimibili in riferimento al Best interest of the child, che per la prima volta è stato enunciato nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, del 1989.

Il Best interest of the child non è un'icona linguistica, difatti, tra le altre, si pone come base su cui si sviluppa l'icastica rappresentazione della Relazione Bianca, che permette una rilettura del *favor veritatis* nel senso di *favor stabilitatis*, il quale non misconosce il valore della verità, che resta componente fondamentale, così come enunciato nella sentenza 272/2017 e ribadito nella 127/2020, ma presuppone una ponderazione tra i vari interessi in gioco riferiti al singolo minore, permettendo anche di valorizzare gli eventuali consolidati legami affettivi. Ciò al fine di evitare ogni nocimento allo sviluppo psicologico ed emotivo del minore, in cui potrebbe trovarsi anche a causa della frattura sociale derivantegli dallo sdoppiamento causato dalla proiezione della propria immagine nell'ambiente sociale in cui lo stesso è cresciuto.

La Corte non rinnega l'importanza che la verità biologica riveste nell'am-

---

<sup>(46)</sup> Il test di paternità è un esame tramite il quale viene prelevato un campione cellulare dal figlio, dal presunto padre e se possibile anche dalla madre; esso permette di dare conferma o, al contrario, di escludere la compatibilità biologica tra il codice genetico del presunto padre e quello del figlio. Ciò avviene in quanto vengono effettuati in laboratorio il confronto e l'analisi dei DNA (codice genetico che caratterizza ciascun individuo e che si eredita da entrambi i genitori) dei soggetti interessati. Il test può essere eseguito non solo attraverso l'esame del sangue, ma anche attraverso l'utilizzo di altro materiale biologico (saliva, unghie, capelli).

bito dell'identità personale del minore, ma aggiunge che essa «concorre, insieme ad altre componenti, a definire il contenuto». E comunque «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa»<sup>(47)</sup>. Anzi, si evidenzia come il Legislatore lasci al giudice il potere di privilegiare la paternità legale su quella naturale, ove questa apparisse essere la soluzione più rispondente all'interesse preminente del minore.

Il concreto interesse di quest'ultimo risulta parametro imprescindibile di confronto per ogni decisione che ad esso inerisca<sup>(48)</sup>, non potendosi ammettere una prevalenza automatica, ma piuttosto «un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello *status* e le conseguenze che da tale accertamento possono derivare sulla posizione giuridica del minore»<sup>(49)</sup>.

Vengono alla luce nuovi contorni qualificanti l'identità personale facente capo al minore, persona *in fieri*<sup>(50)</sup>. L'identità avvalorata il suo essere intrinsecamente complesso e multiforme, presupponendo valutazioni concrete, poiché comprende situazioni giuridiche distinte, ma sostanzialmente complementari: ossia da un lato, il diritto dell'interessato a costruire da sé e per sé la propria identità in modo sereno ed equilibrato, ovvero il diritto all'identità nella sua dimensione individuale; dall'altro, il diritto all'identità in un senso sociale, che si concretizza nel diritto d'essere rispettati per ciò che si è nella propria comunità di appartenenza, ossia l'essere accolti nella propria interezza, per quelli che sono il proprio modo di essere, di pensare e la propria storia personale<sup>(51)</sup>.

---

<sup>(47)</sup> Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., § 4.1.6, che rinvia, a sua volta, a Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2563 ss.

<sup>(48)</sup> Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., § 4.2.

<sup>(49)</sup> Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, cit., § 4.3.

<sup>(50)</sup> G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., p. 240 ss.

<sup>(51)</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, IX, Torino 1993, p. 294 ss.; G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004; L. VALLE, *Il diritto all'identità personale*, in M. SESTA, V. CUFFARO (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 75 ss.; G. FINOCCHIARO, voce *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, V, Torino 2010, p. 721 ss.; E.C. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2010, 1, p. 1 ss.

All'interno dei rapporti familiari non si può disconoscere il dato rilevante circa l'identità, ma è altresì opportuno ammettere come questo non appaia essere l'unico; le decisioni successive alla riforma del 2012, hanno cercato di far convivere tale diritto con l'identità del figlio medio tempore acquisita, non sempre corrispondente al dato biologico.

Nelle ipotesi in cui si debba gestire tale difformità, si agisce prevedendo una possibile coesistenza tra i due dati, a patto che non si rechi turbamento allo sviluppo psicologico ed emotivo del fanciullo: si prevede infatti un oculato percorso, mediante anche l'affiancamento dei servizi sociali, per garantire una gestione consapevole di tale complessa condizione che il minore si trova a dover affrontare<sup>(52)</sup>. Si afferma infatti che il «compito precipuo del tribunale per i minorenni, [...] verificare se la modifica dello *status* del minore risponda al suo interesse e non sia per lui di pregiudizio; così come contemporaneamente occorre anche verificare, sia pure con sommaria deliberazione, la verosimiglianza del preteso rapporto di filiazione, dovendosi garantire il diritto del minore alla propria identità»<sup>(53)</sup>.

Concludendo la pronuncia, la Corte aggiunge: «Se dunque non è costituzionalmente ammissibile che l'esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull'interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell'esigenza con tale interesse comporti l'automatica cancellazione dell'una in nome dell'altro». Si ribadisce l'esigenza, viceversa, di lasciare al giudizio comparativo del giudice tale delicato accertamento.

Non di rado l'accesso a tali informazioni crea destabilizzazioni ai figli, aggravate in caso di filiazioni incestuose; la riforma della filiazione ha inciso notevolmente anche su tali situazioni, consapevole del necessario bilanciamento cui sottoporre le esigenze contrapposte che vedono l'individuo dover pacificare l'immagine interiorizzata, circa la sua condizione di figlio nei confronti di coloro che di lui si sono presi cura, che non coincide però, con la famiglia d'origine, o meglio con coloro che lo hanno dato alla luce; si possono

---

<sup>(52)</sup> G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., p. 62 ss.

<sup>(53)</sup> Sentenza n. 216 del 1997, sulla previgente disciplina dell'azione di disconoscimento della paternità, di cui agli artt. 273 e 274 c.c.

creare ipotesi che tendono a mettere in dubbio ogni sorta di rapporto familiare per tutta la vita alimentato, anche in seguito all'immagine costruita nei rapporti con l'esterno. Pertanto le circostanze della nascita<sup>(54)</sup> rivestono un ruolo essenziale nella conformazione dell'identità, ma possono collidere con l'esigenza di mantenimento e tutela di quei legami affettivi caratterizzanti il percorso di vita, che hanno assunto rilievo nella rete dei rapporti sociali.

L'impostazione rigetta anzitutto gli automatismi legislativi, riconosce il diritto a ricostruire la verità biologica, ma permette al giudice una ponderazione concreta tra gli interessi astrattamente valutati dal legislatore.

Si consente di esprimere una preferenza radicata su evidenze di fatto tra diverse verità, a favore di quella maggiormente rispondente alle esigenze di vita. Qualora infatti sia sancita la rispondenza tra *favor minoris* e il *favor veritatis* si potrebbe agire anche sulla salma del presunto padre pre-morto<sup>(55)</sup>, non potendosi opporre i sentimenti di pietà dei congiunti nei confronti del prevalente interesse superiore del minore a ricostruire la propria discendenza<sup>(56)</sup>.

---

<sup>(54)</sup> G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, cit., p. 265 ss. Cfr., altresì, M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2015.

<sup>(55)</sup> Cfr. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., p. 359.

<sup>(56)</sup> Cass., 16 aprile 2008, n. 10007, in *Mass. Giur. it.*, 2008; Cass., 19 luglio 2012, n. 12549, in *Fam. e dir.*, 2013, p. 441, con nota di R. CAMPIONE, *L'esumazione della salma nei giudizi di stato: diritto all'identità biologica versus volontà del defunto (ma non dei prossimi congiunti)*, che ha esplicitamente escluso la necessità del consenso dei congiunti per l'espletamento della consulenza tecnica sul DNA della persona deceduta, non essendo configurabile un loro diritto soggettivo sul corpo di quest'ultima come conferma la circostanza che nessuna disposizione di legge prevede il loro consenso per accertamenti da eseguire per finalità di giustizia; Cass., 30 giugno 2014, n. 14786, in *dirittoegiustizia.it*; Cass., 5 agosto 2008, n. 21128, in *Fam. e dir.*, 2010, p. 1124, con nota di A. BUSACCA, *Analisi genetiche su parti staccate del corpo umano ed accertamento della paternità naturale post mortem*, secondo cui non sussiste violazione del diritto dei congiunti sulle spoglie del defunto nell'ipotesi in cui la consulenza immuno-genetica sia avvenuta previo sequestro giudiziario su cellule di tessuto polmonare, prelevato in occasione di intervento chirurgico, in quanto gli accertamenti riguardano un reperto biologico, sul quale non è configurabile un diritto dei congiunti analogo a quello che agli stessi spetta sul cadavere, che è un diritto privato non patrimoniale, di natura non ereditaria, fondato sulla consuetudine e che viene loro riconosciuto in considerazione del sentimento di pietà che li lega al defunto, sentimento che certamente non può essere offeso dall'esecuzione di un accertamento tecnico; per la giurisprudenza di merito, App. Catania,

La dottrina condivide pienamente tale impostazione per due motivazioni principalmente: 1) la ricerca della verità biologica risponde all'esigenza del figlio di accertare il diritto alla genitorialità e prevale in ogni caso sui sentimenti di pietà verso i defunti, che potrebbero richiedere l'esigenza di mantenere intatto ed inviolato l'eterno riposo, sentimento la cui tutela è peraltro fondata su norme consuetudinarie; 2) in seguito alla morte dell'asserito genitore, gli eredi di questo assumono la qualità di parte necessaria del processo ai sensi dell'art. 276, 1° comma c.c., o delle regole sulla successione nel processo, con la conseguenza che l'esistenza in capo a questi di un potere in grado di incidere sull'assunzione della prova non è compatibile con le regole che governano il processo civile<sup>(57)</sup>.

4. Dalla metà degli anni '80 ad oggi si è assistito, difatti, ad un rapido evolversi di ricerche e metodiche incentrate sull'analisi genetico-forense, con rigorosa attenzione a tutte le fasi della complessa indagine: dal momento dell'estrazione, a quello dell'interpretazione finale del risultato; strumentazioni specifiche e utilizzazione di metodi in continuo aggiornamento, volti a garantire una sempre maggiore efficienza del risultato, caratterizzano, in particolare gli ultimi decenni, in cui si assiste a continui avanzamenti metodologici e tecnologici verso automatizzazioni che permettono da un lato di accelerare i tempi dell'analisi, dall'altro di ridurre il rischio di errori da parte dell'operatore.

Gli indubbi progressi scientifici però vanno ridimensionati nelle aule processuali, con ciò significa ammettere i caratteri della fallibilità della scienza, in quanto gli stessi campioni potrebbero condurre ad un risultato non veridico, subendo l'influenza di fattori ambientali, radiazioni ultraviolette o degradazione microbica.

Pertanto è opportuno che il giudice si erga a *peritus peritorum* sottoponen-

---

21 luglio 2009, in *Fam. e dir.*, 2009, p. 1175, con nota di F. GAZZONI, *L'erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del giudice: dichiarazione giudiziale di paternità, ordini del giudice e provvedimenti abnormi*; Trib. Brindisi, 18 agosto 1999, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 220, con nota di A. ROCCO, *Prove ematologiche sul defunto tra tutela della pietas e tutela dell'identità biologica*.

<sup>(57)</sup> A. PALAZZO, *La filiazione*, cit., p. 495 ss.

do al suo prudente apprezzamento, così come sancito nell'art. 116 c.p.c. gli stessi risultati del laboratorio, evitando una acritica ammissione.

Infatti lo stesso potrebbe trovarsi a dover valutare anche il rifiuto di sottoporsi al test, non potendo il soggetto esservi costretto. Di certo non può opporsi il motivo della privacy, in quanto «l'uso dei dati non può che essere rivolto a fini di giustizia aggiungendo altresì che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto al segreto professionale»<sup>(58)</sup>.

I dati pur essendo personali, non sono sensibili, se diretti allo svolgimento di indagini per verificare la consanguineità tra due soggetti. Infatti: «il trattamento di dati genetici di natura non sanitaria, quali quelli diretti allo svolgimento di indagini per verificare la consanguineità tra due soggetti, in vista di una futura azione di disconoscimento o accertamento della genitorialità, non ha alcuna finalità sanitaria e non è riconducibile all'esercizio, in sede giudiziaria, di un diritto della personalità di rango quantomeno pari a quello del contro interessato»<sup>(59)</sup>.

Ma il rifiuto non trova una valutazione univoca nelle aule giudiziarie: per taluni equivale ad ammissione (Cass., 25 marzo 2015, n. 6025<sup>(60)</sup>), per altri è

---

<sup>(58)</sup> Cass., 3 aprile 2003, n. 5116, in *Arch. civ.*, 2004, p. 382.

<sup>(59)</sup> Cass., 19 maggio 2014, n. 10947, in *Fam. e dir.*, 2016, p. 468.

<sup>(60)</sup> Cfr. inoltre Cass., 19 luglio 2013, n. 17773, in *Foro it.*, 2013, I, c. 3174; Cass., 19 novembre 2012, n. 20235, in *Dir. fam.*, 2014, p. 561; Cass., 9 aprile 2009, n. 8733, in *Fam. e min.*, 2009, 5, p. 28, con nota di richiami di M. FIORINI; App. Bari, 25 febbraio 2011, *ivi*, 2011, 7, p. 42, con nota di richiami di E. SACCHETTINI. L'orientamento si iscrive nel più generale moto interpretativo della giurisprudenza più recente, volto ad attribuire agli argomenti di prova un valore dimostrativo non dissimile da quello delle prove liberamente valutabili in senso proprio: si veda, ad esempio, Cass., 16 luglio 2002, n. 10268, in *Mass. Giust. civ.*, 2002, p. 1226, secondo cui «L'art. 116 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova»; in senso analogo, cfr. anche Cass., 26 marzo 1997, n. 2700, in *Fall.*, 1997, p. 1009; *contra*, con specifico riguardo all'argomento ritraibile dalla mancata attuazione di un ordine di esibizione di documenti, Cass., 10 luglio 1998, n. 6769, in *Arch. civ.*, 1998, p. 1365). Nel senso, più tradizionale, secondo cui l'argomento di prova non può da solo superare l'onere di cui all'art. 2697 c.c., ma serve unicamente per vagliare la concluzione e credibilità delle prove liberamente valutabili,

elemento di valutazione insieme ad altre risultanze (Cass., 11 settembre 2015, n. 17970<sup>(61)</sup>), per altri è indice dimostrativo di fatti sfavorevoli al soggetto rifiutante (Cass., 6 giugno 2008 n. 15089), infine per altri è valutabile solo se espresso in seguito all'ordine di ispezione (Cass., 11 maggio 1982, n. 2925).

Ad oggi la rilevanza del test genetico risulta ammissibile anche se lo stesso è compiuto al di fuori del processo, non violando il principio del contraddittorio, che andrebbe ad instaurarsi nella valutazione degli esiti derivanti dalla risultanza di laboratorio<sup>(62)</sup>. «L'acquisizione e l'utilizzazione, ai fini della formazione del consenso del giudice di una consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, ma su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del contraddittorio, la cui assenza nella fase di formazione della consulenza stragiudiziale è ad essa consustanziale realizzandosi solo nel successivo giudizio, nel cui ambito ne è possibile l'acquisizione secondo la disciplina della prova documentale, salva comunque la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte purché fornisca adeguata motivazione della sua valutazione».

È interessante notare il cambio di prospettiva effettuato nella valutazione della prova ematogenica; alla fine degli anni cinquanta del novecento due sentenze della Corte di Cassazione, la prima delle quali a Sezioni Uni-

---

si vedano invece V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1961, p. 339, e L.P. CAMOGLIO, *La valutazione della competenza*, cit., p. 192 ss.

<sup>(61)</sup> Cfr. inoltre Cass., 25 gennaio 2008, n. 1733, in *Mass. Giust. civ.*, 2008; Cass., 22 agosto 2006, n. 18224, in *Fam. e dir.*, 2007, p. 240, con nota di C.D. FIORAVANTI, *Dichiarazione giudiziale di paternità: accertamento dei presupposti di fatto e di diritto*; Trib. Brindisi, 2 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2006, p. 1854, con nota di M. ROBLES, *Paternità anagrafica e (presunta) "fraternità naturale" all'ombra dell'art. 116 c.p.c.* Per la costituzionalità dell'art. 116, 2° comma c.p.c. nella parte in cui appunto consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal legittimo rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievo ematico, si è espressa Cass., 7 giugno 2006, n. 13276, in *Ced Cassazione*, 2006; Cass., 25 gennaio 2008, n. 1738, in *Fam. e dir.*, 2008, p. 790, con nota di G. FERRANDO, *Prove storiche e prove scientifiche nell'accertamento della paternità naturale*; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4175, *ivi*, 2007, p. 787, con nota di A. RENDA, *La Cassazione recepisce l'intervento della consulta in materia di disconoscimento della paternità e (sopravvenuta irrilevanza della) prova dell'adulterio*.

<sup>(62)</sup> Cass., 24 dicembre 2013, n. 28649, in *Ced Cassazione*, 2013.

te<sup>(63)</sup>, affermavano che l'esame del sangue per la ricerca della paternità era da considerarsi un mezzo di prova di scarsa attendibilità e dunque di carattere eccezionale, da utilizzarsi solamente quando mancassero altri strumenti dimostrativi. Oggi invece abbiamo evidenziato che una certa parte della giurisprudenza considera il rifiuto del presunto padre di sottoporsi al prelievo ematico, nell'ambito di un giudizio volto appunto alla dichiarazione della paternità naturale, quale comportamento che, anche se risulta essere l'unico fattore di prova, consente di ritenere accertato il legame di filiazione.

Il divario tra le due tesi è marcato: per l'una l'impiego di qualsiasi altro mezzo di prova mette fuori gioco l'impiego della genetica; per l'altra, l'intralcio all'impiego della genetica equivale sostanzialmente ad un risultato dell'esame sfavorevole alla parte che ha posto in essere l'intralcio. Il divario va riferito non soltanto ai progressi scientifici che si sono avuti nel corso del tempo e che hanno conferito a questo tipo di prova un connotato di credibilità via via crescente, ma anche all'agire della giurisprudenza; la dichiarazione richiede che ci sia qualcuno che debba prendersi cura di un figlio di cui non si sta occupando, esige, per l'una, che ci si muova con i piedi di piombo nello sforzo di attingere la verità, mentre per l'altra è sufficiente che chi resiste all'accertamento del nuovo *status* ed all'assunzione delle responsabilità che ne discendono, si comporti nel processo in modo sospetto.

Il test del DNA rappresenta l'unica prova diretta della discendenza, e non elemento utile alla valutazione scientifica del fatto, ma tale qualifica risulta essere una conquista relativamente recente, ascrivibile a due sentenze della Corte Costituzionale (nn. 50 e 266 del 2006), le quali si sono pronunciate circa gli artt. 274 e 235, 1° comma, n. 3, eliminando l'ammissibilità della prova scientifica previa dimostrazione dell'adulterio.

Si agisce pertanto escludendo la struttura bifasica di ammissibilità della prova, svincolandola dalla dimostrazione dell'adulterio, nel senso di ricondurre la responsabilità genitoriale al fatto della procreazione, indipendentemente dei risvolti legati al vincolo orizzontale tra i coniugi. Tale imposta-

---

<sup>(63)</sup> Cass., Sez. un., 20 febbraio 1958, n. 527, in *Mass. Giust. civ.*; Cass., 4 marzo 1960, in *Riv. dir. proc.*, 1961, p. 129, con nota critica di F. CARNELUTTI, *Prova del sangue*.



zione, seguita anche nelle aule giudiziarie della Corte Costituzionale, andava infatti ad ostacolare anche il diritto di azione, enunciato all'articolo 24 della Costituzione.

La vis pervasiva della scienza è evidente, ma la stessa si è orientata anche nel senso di sviluppare tecniche che realizzassero il diritto alla genitorialità voluta e alla genitorialità vissuta: «le droit de filiation n'est pas seulement un droit de la vérité. C'est aussi, en partie, un droit de la vie, de l'intérêt de l'enfant, de la paix des familles, de l'ordre établi», si afferma autorevolmente<sup>(64)</sup>. Con ciò intendo riferirmi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, soprattutto nel caso eterologo, in cui non si può ricercare una trasmissione del patrimonio genetico, in quanto inesistente, ma la ricostruzione sarà orientata prevalentemente alla ricerca del consenso al ricorso alla pratica.

Esistono molte tecniche in avanzato stato di sperimentazione<sup>(65)</sup> che consentono di agire sulla cellula uovo, anche soprattutto per evitare malformazioni del feto; la manipolazione genetica consente nell'un caso, in applicazione degli studi compiuti in tema di clonazione<sup>(66)</sup>, di agire su un embrione che presenti anomalie mitocondriali il quale viene disgregato nelle sue singole cellule dalle quali si estraggono i nuclei che vengono trapiantati in ovociti di un'altra donna, precedentemente enucleati, che contengono mitocondri sani.

---

<sup>(64)</sup> G. CORNU, *Droit civil. La famille*, Paris, 1984, p. 201.

<sup>(65)</sup> Nel Regno Unito, dopo una serie di indagini, il 3 giugno 2014 l'Authority HFEA ha dichiarato, tra l'altro, che: *a)* «the evidence it has seen does not suggest that these techniques are unsafe»; *b)* «there are still experiments that need to be completed before clinical treatment should be offered». Nonostante la necessità di compiere ulteriori ricerche prima di passare alla sperimentazione e poi all'applicazione del metodo, la strada è tracciata e la questione ha già suscitato un acceso dibattito parlamentare, viste le implicazioni etiche e giuridiche che ne derivano: cfr. *publications.parliament.uk*.

<sup>(66)</sup> Preziose e più dettagliate informazioni, nonché spunti di riflessione si rinvengono in A. MORRESI, *Figli in provetta di tre genitori*, in *Il foglio quotidiano*, 1° marzo 2013, p. 1 [nella versione in lingua spagnola *Hijos de probeta de tres progenitores*, in *Prudentia iuris. Revista del Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina*, 2013, 75, p. 201 ss. (consultabile anche in *bibliotecadigital.uca.edu.ar*)], che evidenzia il fatto che con il metodo menzionato si creano una serie di embrioni tutti eguali tra loro nel Dna, tanti quanti gli ovociti enucleati: non si tratta, quindi, di produrre una copia identica di un individuo (pecora Dolly), ma di formare più embrioni identici tra loro, clonando un embrione iniziale.

Il procedimento inverso prevede l'impianto di materiale mitocondriale di altra donna sull'ovocita originario, per conservare il nucleo con le proprie caratteristiche fenotipiche.

In entrambi i casi ci si troverebbe dinanzi a più donne fornitrici di materiale genetico<sup>(67)</sup>.

La soluzione giuridica potrebbe essere quella di permettere al figlio di vedersi costituire il rapporto verso entrambe le donne oltre che verso il padre, come nei casi di adozione in casi particolari o adozione di maggiori di età, nei quali l'adottato conserva i rapporti con la famiglia di origine, trovandosi con un doppio stato giuridico, l'uno verso i genitori biologici l'altro verso quelli adottivi. Un criterio legale per l'individuazione della madre potrebbe essere quello della prevalenza quantitativa del materiale presente nella sua quasi totalità nel nucleo dell'ovocita e in minima parte nei mitocondri<sup>(68)</sup>. Tale criterio verrebbe ad essere abbandonato nei casi in cui i nuclei provengono da una donna non più in età fertile, come nei casi di crioconservazione, che risulterebbero rivitalizzati dalla presenza di mitocondri sani ed attivi, permettendo di mantenere le caratteristiche fenotipiche della donna a cui appartiene.

Il DNA mitocondriale umano è una molecola circolare chiusa, super avvolta a doppia elica, contenente 16569 bp, la cui sequenza nucleotidica è stata interamente determinata nel 1981<sup>(69)</sup>, nota anche come sequenza di Cambridge<sup>(70)</sup>.

---

<sup>(67)</sup> Nell'esposizione è voluta la mancata analisi dei risvolti etici ascrivibili a tali pratiche.

<sup>(68)</sup> Un gamete femminile (ovocita) è una cellula che ha per il 99,9% del suo patrimonio genetico del Dna nel nucleo e lo 0,1% al di fuori di esso, nei mitocondri, che si ereditano solo per via materna (tramite appunto gli ovociti), in quanto quelli presenti negli spermatozoi si distruggono subito dopo la fecondazione e, quindi, non vengono trasmessi alle generazioni future. Per queste ragioni, le analisi comunemente praticate per stabilire la discendenza biologica sono in grado di individuare la compatibilità con il Dna nucleare, mentre riguardo a quello mitocondriale sono necessarie indagini più accurate.

<sup>(69)</sup> S. ANDERSON, A.T. BANKIER, B.G. BARRELL, M.H.L. DE.BRUIJN, A.R. COULSON ET AL., *Sequence and organization of the human mitochondrial genome*, in *Nature*, 1981, 290, pp. 457-465.

<sup>(70)</sup> R.M. ANDREWS, I. KUBACKA, P.F. CHINNERY ET AL., *Reanalysis and revision of the Cambridge reference sequence for human mitochondrial DNA*, in *Nat Genet*, 1999, 23 (2), p. 147.

In tal caso si darebbe preferenza al DNA mitocondriale, essendo maggiormente rispondente all'interesse del nato, che si vedrebbe costituire uno *status* verso una donna che abbia un'età maggiormente consona per adempiere alle funzioni da svolgere<sup>(71)</sup>.

Ciò come ulteriore dimostrazione del carattere fortemente puerocentrico del diritto minorile, che, ponendo al centro il bambino, lo intende come moderno uomo vitruviano, fulcro, con i suoi diritti soggettivi della famiglia, cioè di quella formazione sociale cui il diritto oggettivo riconnette la funzione di massima realizzazione della sua dimensione affettiva. Garantendo in conclusione la personalizzazione delle istanze di protezione inerenti al minore.

La sempre maggiore centralità che il minore all'interno del processo continua ad assumere, diviene causa scatenante l'obbligo di accettare il ruolo spettante al giudice, quale unico soggetto capace di cogliere l'effettiva convenienza dell'accertamento dello *status* in capo al figlio<sup>(72)</sup>. La Corte non può ignorare «che il perseguimento della verità del rapporto di filiazione può costituire causa di grave pregiudizio per il minore, che può essere costretto, talvolta anche dopo molti anni, ad un repentino allontanamento dall'ambiente familiare nel quale è stato inserito, eventualmente anche con frode»,

---

<sup>(71)</sup> Ciò accade già nella normativa inerente alle adozioni (l. 184/1983).

<sup>(72)</sup> Corte cost., 20 luglio 1990, n. 341, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2132 ss., che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, 1° comma c.c., nella parte in cui, ove si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che la detta azione di reclamo promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo ove ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore. La censura è accolta per contrasto con l'art. 3 Cost e con il principio di razionalità, «essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori» (§ 4). Non vale obiettare che il procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilità dell'azione è preordinato a garantire il convenuto contro azioni temerarie o ricattatorie. La veridicità del rapporto di filiazione con il convenuto, del quale il giudice in questa prima fase del giudizio deve controllare l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento dell'interesse del minore. «Non vi è quindi alcun ostacolo di ordine logico, e tanto meno tecnico, ad allargare il giudizio al controllo dell'altro aspetto di tale interesse, cioè la convenienza al minore dell'accertamento formale del rapporto di filiazione» (§ 5).

in quanto questo dipende esclusivamente dalla durata del giudizio, durante il quale il minore consolida i legami affettivi<sup>(73)</sup>.

Alla luce di tali pratiche che consentono la ricostruzione dello *status* di figlio, si comprende come, oltre a dati genetici, sia necessario riferirsi anche a fattori legislativi, quali la rilevanza dello *status* di genitore per una definizione completa dello *status* unico di figlio.

5. Lo *status*, inteso come concetto ontologicamente relazionale, vede il figlio titolare di diritti e doveri. Tali diritti sono stati definiti da Martha Minnow come diritti relazionali, corroborati da una interdipendenza affettiva<sup>(74)</sup>. Questi diritti sono fondamentali e connotati da un imprescindibile substrato affettivo, che lungi da una ricostruzione egoistica, nel senso di essere pretese giuridicamente tutelate, sono considerati in senso biunivoco. Il concetto si comprende nella dizione: *Social Relational Approach*.

Si evince pertanto come, per poter descrivere compiutamente lo *status* unico di figlio, sia opportuno comprendere lo *status* unico di genitore: questi è tale nell'ottica del rispondere alle esigenze del figlio, tale per il solo fatto di essere stato *cogitatus*.

Parte della dottrina, per descrivere l'unità funzionale della famiglia fa ricorso ad elementari concetti di aritmetica. Utilizzando il "per" è possibile dedurre l'unità funzionale del legame familiare, in cui genitore il figlio si identificano, nell'ottica della sussidiarietà del "per". Si rende l'autorità dell'uno, intesa come munus educativo, innato per posizione nei fatti di vita, e la debolezza del dell'altro, un insieme unico.

Ciò a cui oggi si assiste è la disgregazione dell'unità in quanto al "per" si sostituisce il "più", caratteristico di formazioni sociali meno solidali della

---

<sup>(73)</sup> Corte cost., 22 aprile 1997, n. 112, cit., § 3. La questione è stata posta in luce di recente, a proposito di figli nati da pratiche di GPA (gestazione per altri), dalla stessa dottrina: fra gli altri, A. RUGGERI, *La maternità surrogata, ovvero sia quando fatti e norme urtano col dettato costituzionale e richiedono mirati e congrui interventi riparatori da parte di giudici e legislatore*, in *GenIUS*, 2017, 2, p. 67.

<sup>(74)</sup> V. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, cit., p. 528 ss., spec. p. 531 ss., ed ivi riferimenti.

famiglia e tendenti alla realizzazione egoitaria dei membri, in cui ognuno guarda alla realizzazione di se stesso. Sta pertanto all'ordinamento l'onere di ricostruire la dialettica tra egoità e diritti della personalità, nel senso di manifestazione degli assiomi della cultura trainanti le strutture giuridiche. Ciò al fine di evitare che il concetto di *status* divenga foriero di diversità, in attuazione del manifesto programmatico della riforma sulla filiazione, che pone come criterio generale l'unicità dello *status* di figlio; onde evitare che l'individualismo esacerbato possa sconfinare nel nichilismo.

Come ha sostenuto il sociologo Émile Durkheim (1858-1917), l'individuo è un prodotto sociale che nasce dalla società come rappresentazione, ma anche come categorizzazione degli stimoli delle riflessioni dell'esperienza e del vivere quotidiano.

Il rischio che si corre è quello di sconfinare nel nichilismo come sintesi di una triade dell'ego che ricomprende egoismo, egotismo ed egocentrismo.

Si intende per egoismo il ritenere che ogni azione sia finalizzata a soddisfare un interesse personale.

Per egotismo, l'atteggiamento psicologico che porta ad adorare le nostre azioni e le nostre immagini in modo narcisistico.

Per egocentrismo il fatto di porre il proprio io al centro di qualsiasi evento.

L'individualismo non deve essere confuso con la miscela dei tre atteggiamenti psicologici, l'individuo non corrisponde al suo ego.

La valorizzazione dell'individuo si iscrive anche nella diversa considerazione della famiglia: da sempre descritta per essere cellula germinale della società, nel senso di *seminarium rei publicae*: si presupponeva che al suo interno si riproducessero, sia pure in minima parte, le tensioni sprigionate quotidianamente nel contesto sociale civile.

Fino al 1975 gli interessi del gruppo erano predominanti rispetto a quelli del singolo. Tendenza che si inverte quando l'attribuzione di garanzia dei diritti individuali nel rispetto della personalità dei membri la famiglia, fanno sì che questo diventi luogo di realizzazione di un'esperienza di vita condivisa, e non più compressione e mortificazione delle esigenze del singolo, ma sede di autorealizzazione crescita, più che come membro della famiglia, come persona.

In conclusione, si vorrebbe valorizzare lo *status filiationis* ricomprendendolo all'interno del nuovo concetto di famiglia, che, come abbiamo visto, lungi dall'identificarsi con l'archetipo organizzativo classico, la cui monoliticità è stata disgregata a causa di spinte centrifughe, si orienti piuttosto a intendere il concetto di famiglia quale esito variegato e proiezione multiforme delle personalità individuali, come definite dal reclamo della propria identità individuale.